



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 63 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 14 GIUGNO 2010.**

**OGGETTO: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO
COMPETENZE PROFESSIONALI – OPPOSIZIONE EX ART. 645 C.P.C.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24.05.2010 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **15 giugno 2010** al **30 giugno 2010**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 13.05.2010 è stato notificato a questo Ente il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Trani dall'Avv. Antonio Di Lollo Capurso per il pagamento della somma di € 38.140,41 (oltre le spese per la procedura monitoria) per le prestazioni rese quale avvocato incaricato dal Comune di Molfetta per la difesa nel giudizio possessorio instaurato da Angione Margherita e dell'azienda agricola "Prontoverde" di Lucivero Cosimo, giudizio definito positivamente per l'Ente sia in primo grado che in sede di appello;
- il termine per l'eventuale opposizione scade il 22 giugno p.v..

Considerato che:

- con deliberazione di G.C. n. 172 del 30.12.2006 l'Avv. Antonio Di Lollo Capurso fu incaricato di difendere l'Ente nel giudizio ex art. 703 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Molfetta dalla Sig.ra Angione Margherita e dalla azienda agricola "Prontoverde" di Lucivero Cosimo per manutenzione nel possesso avverso costruzione cimiteriale da parte del Comune
- il giudizio si è svolto in due gradi e le relative sentenze sono state favorevoli per l'Ente sia in primo grado dinanzi al Tribunale di Molfetta che in grado di reclamo dinanzi al Tribunale di Trani;
- al termine dell'incarico ricevuto il professionista inviò due note specifiche, una nell'importo lordo di € 28.731,11 relativa al primo grado, l'altra nell'importo lordo di € 17.606,33, per una somma complessiva di € 46.337,44;
- le note specifiche sono state redatte secondo i criteri di valore indeterminabile e di particolare importanza della causa anche alla luce del risultato ottenuto;
- non è stata sottoscritta la convenzione d'incarico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.L. n. 223/06 convertito con la legge n. 248/06.

Ritenuto di opporsi al ricorso contestando l'individuazione del criterio di causa di particolare importanza, atteso che al contrario si è trattato di contenzioso di normale ordinaria difficoltà, tanto che le decisioni finali dei giudici aditi sono state concise e brevi.

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000.

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall’Ente andrà di volta in volta negoziato.

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali.

Visti gli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ed in particolare l’art. 645.

Visto l’art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall’art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15.

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell’U.A. Affari Legali, di resistere avverso il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trani dall’Avv. Antonio Di Lollo Capurso, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l’intero contenuto,

Vista la nota sindacale prot. 34467 del 14.06.2010 contenente l’indicazione del rappresentante e difensore dell’Ente nella persona dell’Avv. Andrea Calò,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l’effetto, di approvare la opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di

Trani dall'Avv. Antonio Di Lollo Capurso, costituendo il Comune di Molfetta presso il giudice adito dall'istante.

- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Andrea Calò, con studio in Molfetta, al Corso Umberto n. 94, con competenze legali come da convenzione d'incarico.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
